COMUNEDI NOCERATERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO CONTENZIOSO

N. 14
Del 16.09.2019

OGGETTO: Ricorso in opposizione a verbale di contestazione ex art.

22 legge 689/1981, proposto da Antonio Zimbaro,Affidamento incarico Avv. Antonio Varrà.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di Settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO

Premesso:

che il sig. Antonio Zimbaro, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Felice, ha proposto ricorso in opposizione al verbale di contestazione n. 7/2018 emesso dal Comune di Nocera Terinese, affinchè la predetta Autorità giudiziaria dichiari la nullità del verbale per la violazione dell'art. 4, legge 241/1990, in via gradata, accerti e dichiari, nel merito, il difetto di legittimazione passiva del ricorrente stabilendo che la contestazione doveva essere elevata solo nei riguardi di Bianchino Valentino nella sua qualità di titolare del Panificio Millebriciole, unico legittimato a richiedere l'autorizzazione al Comune di Nocera Terinese alla vendita itinerante; Con condanna a spese e compensi di procedura da distrarsi in favore del procuratore;

Rilevato:

che con deliberazione della Giunta comunale, n. 45 del 13.09.2019, si è provveduto ad emanare apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinchè provveda a costituirsi nel giudizio introdotto davanti al Giudice di Pace di Lamezia Terme a seguito di ricorso in opposizione a verbale di contestazione ex art. 22 legge

689/1981, proposto da Antonio Zimbaro, per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 .04.2016, n. 50, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 192, comma 1, del d.lgs. 267/00, il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, così come sostituito dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168/2004, convertito con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 191/2004, il quale dispone quanto segue:

"Le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 101/2002. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

Vista la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale si chiarisce che "per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale";

Verificato che Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili con quelli oggetto del presente *provvedimento*, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del d.lgs. 50/2016:

- art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "
- art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità, enunciati dall'articolo 30 del d.lgs. 50/2016;

INDIVIDUATO nell'avv. Antonio Varrà del foro di Lamezia Terme, il professionista idoneo a soddisfare le esigenze relative alla realizzazione del servizio in oggetto nel rispetto del principio di libera concorrenza;

VISTO il preventivo di spesa presentato dal suddetto professionista e dato atto che l'importo complessivo del contratto da stipulare con il professionista ammonta ad euro 650,00 oltre accessori di legge;

CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto del servizio in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio, desunta da indagini informali;

DATO ATTO che la spesa di € 650,00 oltre accessori di legge, trova regolare copertura finanziaria sul Cap.1058 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

DETERMINA

1. di affidare, per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, all'avv. Antonio Varrà del foro di Lamezia Terme,l'incarico di

- costituirsi nel giudizio introdotto davanti al Giudice di Pace di Lamezia Terme, a seguito di ricorso in opposizione a verbale di contestazione ex art. 22 legge 689/1981, proposto da Antonio Zimbaro, *mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.* 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;
- 2. di stabilire, in relazione a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/00, che il fine da perseguire è l'acquisizione del servizio legale, l'oggetto del contratto è costituito dalla prestazione resa dal professionista e la forma del contratto è quella della scrittura privata e che le clausole essenziali sono evincibili dall'allegato schema di convenzione regolante disciplinante il rapporto contrattuale tra stazione appaltante e professionista;
- 3. **di impegnare** sul bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n° 267/2000, la somma di seguito indicata: Euro 650,00 oltre accessori di legge;
 - 4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - 5. **Di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica e previa verifica della conformità della fornitura resa;
 - 6. **Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del d.lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
 - 7. Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 commi 2 e 3 e 27 del d.lgs. 33/2013.

VISTA la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL

Nocera Terinese, 16.09.2019

Responsabile dell'Ufficio Contenzioso (d.ssa Giuseppina Ferrucci)

VISTA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, 183,184 e 147 bis delD.lgs18.8.200,n.267.

Nocera Terinese,li 16.09.2019

Cap	
Stanz. Competenze/Residui Imp.	Euro
Assunti	EuroEuro
Disponibilità	EuroEuro
Impegno attuale Succ.	
disponibilità	
Il Contabile	

Il sottoscritto attesta che copia della su estesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line in data 16.09.2019. e che la stessa rimane pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 16.09.2019

Nocera Terinese lì 16.09.2019

Responsabile del Sevizio Dott.ssa Giuseppina Ferrucci